

Regolamenti:

Commercio su aree pubbliche

Norme di attuazione

[Art. 1 – Riferimenti normativi statali e regionali](#)

[Art. 2 – Classificazione del Comune; obiettivi della regolamentazione del commercio su aree pubbliche](#)

[Art. 3 – Forme di commercio su aree pubbliche cui si riferisce la regolamentazione](#)

[Art. 4 – Dimensionamento e conformazione delle aree mercatali: configurazione transitoria corrispondente a quella attuale](#)

[Art. 5 – Dimensionamento e conformazione delle aree mercatali: configurazione definitiva](#)

[Art. 6 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito della riorganizzazione delle aree mercatali](#)

[Art. 7 – Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggio](#)

[Art. 8 – Assegnazione di posteggi ad agricoltori](#)

[Art. 9 – Assegnazione dei posteggi per esposizione di merci](#)

[Art.10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati \(spunta\)](#)

[Art.11 – Assegnazione dei posteggi per miglioria](#)

[Art.12 – Subingressi](#)

[Art.13 – Sostituzione del titolare dell'autorizzazione](#)

[Art.14 – Registrazione delle presenze e delle assenze; casi di decadenza della concessione e di sospensione dell'attività](#)

[Art.15 – Ferie](#)

[Art.16 – Giorno ed orario del mercato; modalità di accesso degli operatori](#)

[Art.17 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante](#)

[Art.18 – Mercati con cadenza superiore alla mensile; giorni ed orari, modalità di accesso degli operatori](#)

[Art.19 – Obblighi degli operatori](#)

[Art.20 – Organi di vigilanza e di controllo](#)

[Art.21 – Sanzioni Art.20 – Competenze](#)

Nota bene: Le tavole e gli allegati citati nel testo non sono qui pubblicati

[Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2014 – “regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche - modifiche e integrazioni al regolamento approvato in data 05 agosto 2004 con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 e ss.mm.ii..”](#)

Art. 1 – Riferimenti normativi statali e regionali

1. Il regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche si riferisce principalmente alle seguenti disposizioni statali e regionali, che nel testo sono richiamate con le sigle riportate a fianco di ognuna:

NORMA

SIGLA
UTILIZZATA NEL

	TESTO
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativo al settore del commercio a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”	D. Lgs. 114/98
Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”	L.R. 28/99
Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563 – 13414 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114”	D.C.R. 563/99
Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, 626 – 3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”	D.C.R. 626/00
Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32 – 2642 “L.R. 12 novembre 1999, n. 28 – Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del settore”	D.G.R. 32/01
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”	D. Lgs. 228/01.

[sali ad inizio pagina](#)

Art. 2 – Classificazione del Comune; obiettivi della regolamentazione del commercio su aree pubbliche

1. La classificazione dei Comuni ai fini della programmazione del commercio stabilita dalla L.R. 28/99 e ripresa dalla D.C.R. 563/99 e dalla D.C.R. 626/00 inserisce Borgo San Dalmazzo tra i Comuni subpolo della rete distributiva primaria.

2. La regolamentazione del commercio su aree pubbliche si riferisce, pertanto, agli obiettivi generali ed ai criteri orientativi di tipo dimensionale e tipologico stabiliti, per i Comuni intermedi, dalla D.C.R. 626/00 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- Organizzazione della disposizione del mercato in modo da garantire l’igienicità, la comodità ed il confronto concorrenziale anche interno al mercato;
- Accorpamento in zone attigue degli articoli simili, pur con vincoli ragionevolmente ampi alle merceologie da trattare in ciascuna posizione;
- Valorizzazione del ruolo della produzione agricola attraverso la destinazione, nell’ambito mercatale, di apposite aree riservate agli agricoltori;
- Rispetto di edifici ed ambiti di rilevante interesse culturale ed ambientale.

3. La regolamentazione del commercio su area pubblica, con riguardo ai mercati settimanali, è conseguente anche ad alcuni obiettivi e ad alcuni interventi di qualificazione urbana:

- Conferma della funzione commerciale di Via Roma con destinazione non alimentare ed ampliamento della superficie di vendita;
- *Connotazione di piazza IV Novembre per la vendita di prodotti non alimentari e alimentari;*
- *Realizzazione di una zona per i produttori agricoli biologici in P.zza IV Novembre per il mercato del giovedì;*

- *Funzione commerciale di Piazza Don R. Viale per il solo svolgimento di mercatini dell'antiquariato, modellismo, collezionismo, fumetti, ecc... (delibera consiglio comunale. n.44 del 29/09/2009).*
- Conferma della funzione commerciale di Via Giovanni XXIII con destinazione alimentare/non alimentare con ampliamento della superficie di vendita;
- Conferma della funzione commerciale di Via Valdieri con destinazione alimentare/non alimentare con ampliamento della superficie di vendita.
- Realizzazione di un mercatino di prodotti biologici in P.zza Liberazione.

Art. 3 – Forme di commercio su aree pubbliche cui si riferisce la regolamentazione

1. La regolamentazione del commercio su aree pubbliche nel Comune di Borgo San Dalmazzo definita dalle presenti norme fa riferimento alle seguenti tipologie di commercio:

- Mercati settimanali in strade e piazze del capoluogo;
- Mercati a cadenza superiore alla mensile;
- Mercati a cadenza mensile;
- Commercio in forma itinerante.
- Aree di cui all'art. 4 comma 1° lett. c) del D.C.R. 01 marzo 2000 n. 626-3799 saranno individuate di volta in volta contestualmente all'adozione del provvedimento istitutivo della relativa manifestazione.

2. Sono previste aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi e zone di sosta prolungata nelle seguenti zone:

- Fraz. Beguda: n° 3 posteggi in Via Frassati o nell'area parcheggi compresa tra Via Frassati e Via C.A. Dalla Chiesa;
- Fraz. Aradolo La Bruna: n° 2 posteggi nella zona adiacente la cappellina "Madonna del Buon Viaggio".

3. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza e di igiene, il Comune, senza attivare consultazioni, può disporre lo spostamento temporaneo o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento; l'ordinanza ha effetto limitatamente al persistere delle ragioni che l'hanno determinata.

4. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati.

5. I posteggi che sono interessati dagli spostamenti temporanei di cui ai commi 3 e 4 precedenti vengono rilocalizzati, fino al perdurare dell'evento che determina lo spostamento, in posizione prossima a quella originaria o quando ciò non sia possibile, anche in conseguenza delle dimensioni del posteggio da rilocalizzare, in altre zone in posizione tale da non ostacolare l'attività degli operatori che già sono insediati in questa piazza. La posizione viene definita con il provvedimento che stabilisce lo spostamento.

Art. 4 – Dimensionamento e conformazione delle aree mercatali: configurazione transitoria corrispondente a quella attuale

1. Ai sensi della D.G.R. 32/01 (Tit. III, Capo I, punto I) vengono reistituiti i mercati che, con frequenza settimanale, hanno luogo in strade e piazze e che già sono esistenti alla data di

entrata in vigore della deliberazione stessa.

2. La configurazione precedente, come approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05 agosto 2004, prevedeva la disposizione dei posteggi, come da Tavola 1A.

3. La configurazione transitoria sperimentata Tavola 1B, è destinata ad evolvere verso la configurazione definitiva indicata nell'art. 5 a seguito della riconfigurazione funzionale e di immagine di Piazza IV Novembre e Via Bealera Nuova e di parte di: Vie Roma, Garibaldi e Giovanni XXIII. Parte restante della Via Roma, di Via Marconi, delle Piazze Martiri e Liberazione, sono rimaste inalterate.

4. La conformazione dei mercati, nella loro configurazione transitoria, è visualizzata nella planimetria allegata. Il numero con cui ogni posteggio è contraddistinto negli atti comunali (numero riportato anche nelle tav. 1°-2-3-9), la tipologia merceologica trattata, la dimensione autorizzata sono:

AREA N. 1

UBICAZIONE:	CENTRO STORICO
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIOVEDI'
PERIODO:	TUTTO L'ANNO
ORARIO:	07.00/14.00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI
Alimentari	14
Pesce	2
Ortofrutta	7
Non alimentari	49
Produttori agricoli	7

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Tav. 1A).

AREA N. 1 ELENCO POSTEGGI

VIA ROMA: generi non alimentari posteggi aumentati di una unità rispetto alla conformazione attuale

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
4	Non aliment.		8 x 2.5	NO
5	Non aliment.		8 x 2	NO
6	Non aliment.		4 x 2	NO
7	Non aliment.	Mercerie	8 x 2.5	NO
8	Non aliment.	Abbigl.tessuti	8.6 x 2.5	SI
9	Non aliment.	Intimo	8.1 x 2.5	SI
10	Non aliment.	Sementi	10 x 2.5	SI
11	Non aliment.	Abbigliamento	9 x 2.5	SI

12	Non aliment.	Intimo	8 x 2.5	SI
13	Non aliment.	Abbigliamento	3.5 x 2.5	NO
28	Non aliment.	Abbigliamento	8.2 x 2.5	NO
29	Non aliment.	Intimo	8.2 x 2.5	NO
30	Non aliment.	Tessuti	8.1 x 2.5	SI
31	Non aliment.	Calzature	6 x 2.5	NO
32	Non aliment.	Casalinghi	8 x 2.5	NO
33	Non aliment.	Mercerie	8 x 2.5	NO
34	Non aliment.	Intimo	6.6 x 2.5	NO
35	Non aliment.	Acc. Abbigliamento	7.5 x 2	NO
36	Non aliment.	Acc. Abbigliamento	8.9 x 2	NO
37	Non aliment.	Abbigliamento	12 x 1,80	NO
39	Non aliment.	Abbigliamento	9.25 x 2	SI
41	Non aliment.	Abbigliamento	7.1 x 3	SI

P.ZZA IV NOVEMBRE: generi non alimentari/alimentari diversi da ortofrutta e prodotti ittici non presente nella conformazione attuale

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
14	Non aliment.		7.5 x 5	SI
15	Non aliment.		7.5 x 5	SI
16	Non aliment.		7.5 x 5	SI
17	Non aliment.		7.5 x 5	SI
18	Alimentare		7.5 x 5	SI
19	Alimentare		7.5 x 5	SI
20	Alimentare		7.5 x 5	SI
21	Alimentare		7.5 x 4	SI
22	Alimentare		5.5 x 2.5	NO
23	Prod.Agr.Biol.	Non ortofrutta	5 x 2	NO
24	Non alimentare	Esposizione veicolo	5 x 2	SI

P.ZZA MARTIRI: generi non alimentari posteggi confermati rispetto alla conformazione attuale

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
1	Non aliment.	Esposizione veicolo	5 x 2	SI
42	Non aliment.	Abbigliamento	8.30 x 4	SI
43	Non aliment.	Abbigliamento	8.25 x 4	SI

53	Non aliment.	Abbigliamento	8 x 4	SI
54	Non aliment.	Bianch. per la casa	8 x 4	SI
55	Non aliment.	Abbigliamento	8 x 4	NO
56	Non aliment.	Casalinghi	10 x 2.8	SI

P.ZZA LIBERAZIONE: generi alimentari/non alimentari posteggi confermati rispetto alla conformazione attuale.

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
44	Alimentare	Formaggi	7.5 x 3.5	SI
45	Alimentare	Formaggi	8.5 x 4	SI
46	Alimentare	Formaggi	8 x 3.5	SI
47	Alimentare	Formaggi	8 x 3.5	SI
48	Alimentare	Ortofrutta	8 x 3.5	NO
49	Alimentare	Polli rostita	8 x 3.5	SI
50	Non aliment.	Calzature	6 x 8	SI
51	Non aliment.	Abbigliamento	11 x 7	SI
52	Non aliment.	Accessori x abbigl.	6 x 8	SI

[sali ad inizio pagina](#)

VIA BEALERA NUOVA: generi alimentari/non alimentari posteggio n. 5 da rilocalizzare rispetto alla conformazione attuale

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
5	Non aliment.	Esposizione veicoli	5 x 2	SI
20	Alimentare	Formaggi	8 x 3	SI
4	Alimentare	Polli rostita	7 x 3	SI
3	Non aliment.	Tappeti, orologi, cd	7 x 3	SI
2	Non aliment.	Ferramenta	8 x 3	SI
70	Non aliment.	Abbigliamento	8 x 3	SI
69	Non aliment.	Abbigliamento	8 x 3	SI
60	Non aliment.	Tappeti, orologi, cd	8.8 x 2.5	SI

VIA BORGA: generi non alimentari posteggi diminuiti di tre unità rispetto alla conformazione attuale

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
71	Non aliment.		7 x 3	SI
72	Non aliment.		6 x 3	SI

73	Non aliment.		6 x 3	SI
62	Prod.agr.biol.	Ortofrutta	7.5 x 1.5	NO
63	Prod.agricolo	Ortofrutta	7.5 x 1.5	NO

VIA MARCONI: generi non alimentari posteggio nr. 66 da rilocalizzare rispetto alla conformazione attuale

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
56	Non aliment.	Casalinghi	9.1 x 2	SI
57	Non aliment.	Abbigliamento	8.25 x 2	NO
58	Non aliment.	Intimo/mercerie	8.80 x 2	NO
59	Non aliment.	Abbigliamento	8 x 2.5	SI
60	Non aliment.	Calzature	7.8 x 2.5	SI
61	Non aliment.	Prod. per la casa	8 x 3	SI
62	Non aliment.	Acc. Per calzature	5.2 x 3	SI
63	Non aliment.	Pr. igiene persona	7.6 x 3	SI
64	Non aliment.	Intimo	8.5 x 3.5	SI
65	Non aliment.	Abbigliamento	6.6 x 3.5	SI
66	Non aliment.	Tappeti, orologi..	6.1 x 3.5	SI
67	Non aliment.	Pr.per la persona	6.75 x 3.5	SI
68	Non aliment.	Calzature	7.5 x 3.5	SI

[sali ad inizio pagina](#)

P.ZZA GRANDIS: generi alimentari, fiori e piante, sementi ed affini confermati rispetto alla conformazione attuale.

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
65	Non aliment.	Sementi/piantine	7.8 x 5	SI
66	Alimentare	Ortofrutta	8 x 5.5	SI
67	Alimentare	Ortofrutta	8 x 5.5	SI
68	Alimentare	Ortofrutta	8.1 x 5.5	SI
74	Alimentare		8.1 x 5.5	SI
75	Alimentare	Ortofrutta	8 x 5.5	SI
76	Alimentare	Pesce	6.4 x 5	SI
77	Alimentare	Pesce	6.4 x 6	SI
78	Alimentare	Dolciumi	6.4 x 6	SI
79	Alimentare	Ortofrutta	7.2 x 6	SI
80	Prod. Agricolo	Ortofrutta	6 x 5	SI

81	Prod. Agricolo	Ortofrutta	6 x 5	SI
----	----------------	------------	-------	----

V.LO DEL TROGLIO: generi alimentari posteggi confermati rispetto alla conformazione attuale. Il posteggio n. 85 viene suddiviso in due.

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
82	Pr. Agricolo	Ortofrutta	6 x 2.5	SI
83	Pr. Agricolo	Ortofrutta	6 x 2.5	SI
84	Pr. Agricolo	Ortofrutta	6 x 2.5	SI
85	Pr. Agricolo	Ortofrutta	4.5 x 2.5	NO
85/a	Pr. Agricolo	Ortofrutta	4.5 x 2.5	NO

Posteggi che vengono rilocalizzati rispetto alla conferma precedente:

66 di Via Marconi e 1, 72, 73 di Via Borga vengono rilocalizzati in P.zza IV Novembre o in P.zza IV Novembre o in Via Borga;

Verrà ridotta la metratura del 5 di Via Bealera Nuova in mt. 5 x 2 e trasformato in esposizione veicoli.

AREA N. 2

UBICAZIONE:	VIA GIOVANNI XXIII
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDI'
PERIODO:	TUTTO L'ANNO
ORARIO:	07.00/14.00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI
Alimentari	2
Pesce	1
Ortofrutta	1
Non alimentari	2
Produttori agricoli	2 da assegnare
Da assegnare	3

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Tav. 2).

[sali ad inizio pagina](#) AREA N. 2 ELENCO POSTEGGI

VIA GIOVANNI XXIII: generi misti posteggi aumentati di un'unità rispetto alla conformazione attuale

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
1	Alimentari	Ortofrutta	8 x 3	SI
2	Alimentari	Pesci	8 x 3	SI
3	Alimentari	Formaggi	8 x 3	SI
4	Non aliment.	Intimo	8 x 3	SI
5	Alimentari	Carni-polli	8 x 3	SI
6	Non aliment.	Articoli per la casa	8 x 3	SI
7	Non aliment.		8 x 3	SI
8	Non aliment.		8 x 3	SI
9	Non aliment.		8 x 3	SI
10	Prod. Agricolo		8 x 3	SI
11	Prod. Agricolo		8 x 3	SI

AREA N. 3

UBICAZIONE:	VIA VALDIERI
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	SABATO
PERIODO:	TUTTO L'ANNO
ORARIO:	07.00/14.00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI
Alimentari	/
Pesce	/
Ortofrutta	/
Non alimentari	/
Produttori agricoli	/
Da assegnare	8

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Tav. 3).

AREA N. 3 ELENCO POSTEGGI

VIA VALDIERI: generi alimentari posteggi aumentati di due unità rispetto alla conformazione attuale

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
1	Alimentare		8 x 3	SI
2	Alimentare		8 x 3	SI
3	Alimentare		8 x 3	SI
4	Prod. Agricolo		8 x 3	SI
5	Non alimentare		8 x 3	SI
6	Non alimentare		8 x 3	SI

AREA N. 4

UBICAZIONE:	P.ZZA LIBERAZIONE
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	1° DOMENICA DEL MESE
PERIODO:	TUTTO L'ANNO
ORARIO:	09.00/17.00 OTT/MAR
ORARIO:	09.00/18.00 APR/SETT
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI
Prod. e vend biolog.	
Da assegnare	20

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Tav. 9).

AREA N. 4 ELENCO POSTEGGI

P.ZZA LIBERAZIONE: prod. e vend. di prodotti biologici

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
1	Prod. biologico		4 x 3	NO
2	Prod. biologico		4 x 3	NO
3	Prod. biologico		4 x 3	NO
4	Prod. biologico		4 x 3	NO
5	Prod. biologico		4 x 3	NO
6	Prod. biologico		4 x 3	NO
7	Prod. biologico		4 x 3	NO

8	Prod. biologico		4 x 3	NO
9	Prod. biologico		4 x 3	NO
10	Prod. biologico		4 x 3	NO
11	Vend. biologico		4 x 3	NO
12	Vend. biologico		4 x 3	NO
13	Vend. biologico		4 x 3	NO
14	Vend. biologico		4 x 3	NO
15	Vend. biologico		4 x 3	NO
16	Vend. biologico		4 x 3	NO
17	Vend. biologico		4 x 3	NO
18	Vend. biologico		4 x 3	NO
19	Vend. biologico		4 x 3	NO
20	Vend. biologico		4 x 3	NO

[sali ad inizio pagina](#)

ART. 5 – DIMENSIONAMENTO E CONFORMAZIONE DELLE AREE MERCATALI: CONFIGURAZIONE DEFINITIVA

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 2, il Comune opera con il presente regolamento un intervento modificativo dell'attuale conformazione delle aree mercatali garantendo la conservazione del diritto alla partecipazione al mercato ai titolari dei posteggi che devono essere rilocalizzati; si applicano, al riguardo, le disposizioni dell'art. 6.
2. Le planimetrie e le tav. 1A – 1B allegate evidenziano gli obiettivi geograficamente individuabili e le situazioni di contrasto che si intendono eliminare nel passaggio dalla conformazione attuale a quella definitiva delle aree mercatali mentre le tavole 2 – 3 - 9 vengono confermate.
3. La conformazione definitiva dei mercati, è la seguente:

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 1, LETTERA A), D. LGS. 114/98

AREA N. 1

UBICAZIONE:	CENTRO STORICO
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIOVEDI'
PERIODO:	TUTTO L'ANNO
ORARIO:	07.00/14.00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI

Alimentari	18
Non alimentari	48
Produttori agricoli	9
Da assegnare o ricollocare	3

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Tav. 1B).

AREA N. 1 ELENCO POSTEGGI

VIA ROMA: generi non alimentari e produttori agricoli.

N° POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
5	Produttore agricolo	5 x 3	SI
6	Produttore agricolo	7 x 3	NO
7	Produttore agricolo	7 x 2.5	NO
8	Non alimentare	9 x 3	SI
9	Non alimentare	12 x 3	SI
10	Non alimentare	12 x 3	SI
11	Non alimentare	10 x 3	SI
12	Non alimentare	11 x 3	SI
28	Non alimentare	8.2 x 2.5	NO
29	Non alimentare	8.2 x 2.5	SI
30	Non alimentare	8.1 x 2.5	SI
31	Non alimentare	6 x 2.5	SI
32	Non alimentare	8 x 2.5	NO
33	Non alimentare	8 x 2.5	NO
34	Non alimentare	6.6 x 2.5	NO
35	Non alimentare	7.5 x 2	NO
36	Non alimentare	8.9 x 2	NO
37	Non alimentare	12 x 1,80	NO
39	Non alimentare	9.25 x 2	NO
41	Non alimentare	7.1 x 3	SI

[sali ad inizio pagina](#)

P.ZZA MARTIRI: genere non alimentare

N° POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
--------------	---------	----------------	-----------

42	Non alimentare	8.30 x 4	SI
43	Non alimentare	8.25 x 4	SI
53	Non alimentare	8 x 4	SI
54	Non alimentare	8 x 4	SI
55	Non alimentare	8 x 4	NO
56	Non alimentare	10 x 2.80	SI

P.ZZA LIBERAZIONE: generi alimentari/non alimentari

N° POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
44	Alimentare	7.5 x 3.5	SI
45	Alimentare	8.5 x 4	SI
46	Alimentare	8 x 3.5	SI
47	Alimentare	8 x 3.5	SI
48	Alimentare	8 x 3.5	NO
49	Alimentare	8 x 3.5	SI
50	Non alimentare	6 x 8	SI
51	Non alimentare	11 x 7	SI
52	Non alimentare	6 x 8	SI

[sali ad inizio pagina](#)

VIA BEALERA NUOVA: generi alimentari/non alimentari/produttori agricoli

N° POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
1	Alimentare	9 x 3	SI
2	Alimentare	9 x 3	SI
3	Alimentare	8 x 3	SI
4	Alimentare	8 x 3	SI
5	Non alimentare	8 x 2.50	NO
6	Non alimentare	8 x 2.50	NO
1P	Produttore agricolo	7 x 3	SI
2P	Produttore agricolo	6 x 3	SI
3P	Produttore agricolo	6 x 3	SI
4P	Produttore agricolo	6 x 3	SI

VIA MARCONI: generi non alimentari

N° POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
--------------	---------	----------------	-----------

56	Non alimentare	9.1 x 2	SI
57	Non alimentare	8.25 x 2	NO
58	Non alimentare	8.80 x 2	NO
59	Non alimentare	8 x 2.5	SI
60	Non alimentare	7.80 x 2.50	SI
61	Non alimentare	8 x 3	SI
62	Non alimentare	5.20 x 3	SI
63	Non alimentare	7.60 x 3	SI
64	Non alimentare	8.50 x 3.50	SI
65	Non alimentare	6.60 x 3.50	SI
66	Non alimentare	6.10 x 3.50	SI
67	Non alimentare	6.75 x 3.50	SI
68	Non alimentare	7.50 x 3.50	SI

[sali ad inizio pagina](#)

P.ZZA IV NOVEMBRE: generi alimentari/produttori agricoli.

N° POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
1	Alimentare	6 x 4	SI
2	Alimentare	9 x 5	SI
3	Alimentare	7.50 x 5	SI
4	Alimentare	7.50 x 3.50	SI
5	Alimentare	7.5 x 5	SI
6	Alimentare	7.5 x 5	SI
7	Alimentare	7.5 x 5	SI
8	Alimentare	7.5 x 5	SI
9P	Produttore agricolo	7 x 4/2.50	SI
10P	Produttore agricolo	9 x 2/3.50	SI

VIA GARIBALDI: generi non alimentari.

N° POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
1	Non alimentare	8 x 4	SI
2	Non alimentare	8 x 4	SI
3	Non alimentare	8 x 4	SI
4	Non alimentare	8 x 4	SI
5	Non alimentare	8 x 4	SI
6	Non alimentare	8 x 4	SI
7	Non alimentare	8 x 4	SI
8	Non alimentare	11 x 4	SI
9	Non alimentare	9 x 4	SI
10	Non alimentare	8 x 4	SI
11	Non alimentare	8 x 4	SI

AREA N. 2

UBICAZIONE:	VIA GIOVANNI XXIII
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDI'
PERIODO:	TUTTO L'ANNO
ORARIO:	07.00/14.00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI
Alimentari	3
Non alimentari	2
Produttori agricoli	/
Da assegnare	5

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Tav. 2).

AREA N. 2 ELENCO POSTEGGI

[sali ad inizio pagina](#)

VIA GIOVANNI XXIII: generi alimentari/non alimentari

N° POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
1	Alimentare	8 x 3	SI
2	Alimentare	8 x 3	SI
3	Non alimentare	8 x 3	SI
4	Alimentare	8 x 3	SI
5	Alimentare	8 x 3	SI

6	Non alimentare	8 x 3	SI
7	Non alimentare	8 x 3	SI
8	Non alimentare	8 x 3	SI
9	Non alimentare	8 x 3	SI
10	Produttore agricolo	8 x 3	SI
11	Produttore agricolo	8 x 3	SI

Nella tabella sopra vengono invertite le dislocazioni del posto 3 e 4.

AREA N. 3

UBICAZIONE:	VIA VALDIERI
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	SABATO
PERIODO:	TUTTO L'ANNO
ORARIO:	07.00/14.00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI
Alimentari	3
Non alimentari	3
Produttori agricoli	1
Da assegnare	7

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Tav. 3).

AREA N. 3 ELENCO POSTEGGI

VIA VALDIERI: generi alimentari/non alimentari

N° POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
1	Alimentare	8 x 3	SI
2	Alimentare	8 x 3	SI
3	Alimentare	8 x 3	SI
4	Non alimentare	8 x 3	SI
5	Non alimentare	8 x 3	SI
6	Produttore agricolo	8 x 3	SI

AREA N. 4

UBICAZIONE:	P.ZZA LIBERAZIONE
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	1° DOMENICA DEL MESE
PERIODO:	TUTTO L'ANNO
ORARIO:	09.00/17.00 OTT/MAR
ORARIO:	09.00/18.00 APR/SETT
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	NUMERO BANCHI
Prod. e vend biolog.	
Da assegnare	20

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Tav. 9).

AREA N. 4 ELENCO POSTEGGI

[sali ad inizio pagina](#)

P.ZZA LIBERAZIONE: produttori e venditori di prodotti biologici

N° POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI Mt.	AUTOMEZZO
1	Prod. biologico		4 x 3	NO
2	Prod. biologico		4 x 3	NO
3	Prod. biologico		4 x 3	NO
4	Prod. biologico		4 x 3	NO
5	Prod. biologico		4 x 3	NO
6	Prod. biologico		4 x 3	NO
7	Prod. biologico		4 x 3	NO
8	Prod. biologico		4 x 3	NO
9	Prod. biologico		4 x 3	NO
10	Prod. biologico		4 x 3	NO
11	Vend. Biologico		4 x 3	NO
12	Vend. Biologico		4 x 3	NO
13	Vend. Biologico		4 x 3	NO
14	Vend. Biologico		4 x 3	NO
15	Vend. Biologico		4 x 3	NO
16	Vend. Biologico		4 x 3	NO
17	Vend. Biologico		4 x 3	NO
18	Vend. Biologico		4 x 3	NO
19	Vend. Biologico		4 x 3	NO
20	Vend. Biologico		4 x 3	NO

4. Le seguenti zone: P.zza XI Febbraio, Via Mons. Riberi, Via Ospedale e P.zza Falcone e Borsellino potranno venire utilizzate come aree mercatali solamente quando, per motivi inderogabili, vengano soppressi temporaneamente dei posteggi al mercato del giovedì.
5. Il passaggio dalla conformazione attuale delle aree mercatali descritta nell'art. 4 precedente e nella tav. 1A passa a quella descritta nella Tav. 1B come da comma 3 del presente articolo viene in parallelo, mentre le Tav. v. 2-3-9 sono confermate senza variazioni.
6. I commercianti titolari di un posteggio da rilocalizzare conservano il diritto alla partecipazione al mercato. La nuova posizione della loro attività, viene individuata con le procedure descritte nell'art. 6.
7. La rilocalizzazione dei posteggi conseguente al passaggio dalla configurazione attuale a quella definitiva deve inderogabilmente rispettare la connotazione tipologica stabilita per le singole zone del mercato nel comma 3 precedente.
8. Il numero complessivo di posteggi è quello della configurazione attuale con le variazioni descritte nelle Tav. 1B – 2-3-9. Pertanto la riassegnazione dei posteggi per effetto di rilocalizzazioni con le procedure dell'art. 6 deve essere effettuata rispettando contemporaneamente sia il numero massimo di posteggi a tal fine previsti in ogni zona nel comma 3 precedente, quando specificato, sia al numero complessivo dei posteggi attuali.
9. Per l'assegnazione di posteggi nella conformazione definitiva del mercato conseguente ad eventuali nuove assegnazioni a seguito di cessazioni di attività non accompagnate da subingressi, a subingressi, a migliorie, a spunta deve essere rispettata prioritariamente l'omogeneità con i generi precedentemente venduti nel posteggio interessato dall'assegnazione o per lo meno, come vincolo inderogabile, la connotazione tipologica della zona indicata nel comma 3.

Art. 6 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito della riorganizzazione delle aree mercatali

1. La riassegnazione dei posteggi conseguente alla riorganizzazione del mercato avviene in base alle opzioni esercitate dai concessionari, che sono chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza risultante dall'atto di concessione; nel caso in cui il commerciante abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario. A parità di data prevale la maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese.
2. L'opzione esercitata ai sensi del precedente comma è comunque condizionata dalla dimensione dei posteggi disponibili e dalla coerenza tra le tipologie merceologiche vendute e quelle pertinenti la zona in cui sussiste la disponibilità di posteggi.
3. L'opzione esercitata dai concessionari deve inoltre tener conto degli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza e non può causare pregiudizio nell'articolazione del mercato.

Art. 7 – Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggio

1. Il Comune, accertata la disponibilità di posteggi sull'area mercatale, indice un bando per sollecitare domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio e della relativa concessione di posteggio; il bando è indetto entro 30 giorni dall'accertata disponibilità di almeno un posteggio.
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è affisso all'albo pretorio.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio è inoltrata al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il bando contiene:

a) L'elenco dei posteggi disponibili, la localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza.

b) Il termine, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro il quale l'istanza deve essere spedita;

c) L'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;

d) I dati e le informazioni che devono essere riportati nella domanda;

5. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

6. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

7. Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) Richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità nell'assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 e relative norme di esecuzione. Tale criterio trova applicazione fino ad esaurimento dei soggetti stessi.

[sali ad inizio pagina](#) b) Maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito del mercato.

c) Maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;

d) A parità delle condizioni di cui alle lettere a, b, c la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine, ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo, ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;

e) Nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività.

La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.

8. Il procedimento per l'autorizzazione si conclude entro 90 giorni decorrenti dal quindicesimo successivo alla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle domande; decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego la domanda si intende accolta.

9. Qualora la domanda risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande fissato dal bando, richiede all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli elementi integrativi previsti dalla normativa in vigore che non siano già nella disponibilità del Comune o che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. L'interessato deve fornire le integrazioni richieste all'interno dei termini di cui al comma 8, pena la decadenza della domanda.

10. Qualora la domanda risulti irregolare, il responsabile del procedimento archivia la pratica e ne da notizia all'interessato entro 10 giorni dal ricevimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11. Il medesimo operatore, persona fisica o giuridica, può essere titolare fino ad un massimo di tre autorizzazioni e può fruire di altrettante concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza.

Art. 8 – Assegnazione di posteggi ad agricoltori

1. Si considerano agricoltori gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

Ai sensi del D. Lgs. 228/01 le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi sono considerati imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

2. Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

3. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno per assegnazione giornaliera, i posteggi destinati agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

4. I posteggi sono assegnati agli agricoltori secondo le priorità descritte al successivo comma 6.

5. I posteggi possono altresì essere assegnati ad associazioni regolarmente costituite secondo le forme di legge, all'uopo costituite aventi un numero massimo di associati non superiore a 20.

6. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata, si seguono, nell'ordine, i seguenti criteri, fatto salvo quanto specificato nel comma 7:

a. Aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento CE 1804/1999. Hanno la priorità le aziende avente sede in Borgo San Dalmazzo o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;

b. Aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi dell'Unione Europea per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale di cui al regolamento CE 2078 / 1992 misure FI – F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo. Hanno la priorità le aziende aventi sede in Borgo San Dalmazzo o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

c. Aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede in Borgo San Dalmazzo o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri comuni della provincia di Cuneo o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.

7. Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell'11 aprile 2001, sulla base dei criteri

previsti dalla D.C.R. n. 508 – 14689 del 1 dicembre 1998 ai fini della concessione del posto fisso, costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi.

8. Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al precedente comma 6 si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita.

9. L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'avente diritto della concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione; nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni, fermo restando il rispetto delle tipologie di prodotti pertinenti alle aree destinate agli agricoltori indicate nella tav. 1 e nella tav.3.

10. Il posteggio n. 85/a nell'area di vicolo del Troglio è destinato, come indicato in tav. 4, alla vendita di prodotti agricoli stagionali. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio. Qualora il titolare non è presente viene assegnato alla spunta.

11. Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal presente regolamento in merito alla disciplina dei posteggi, ai giorni ed all'orario di svolgimento dell'attività di vendita sul mercato settimanale.

12. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

13. Le assegnazioni dei posteggi, la spunta, le miglione ed i subingressi devono rispettare le tipologie merceologiche delle zone destinate agli agricoltori indicate negli articoli 4 e 5 e nelle tavole 1-2-3 e 4-5-6.

14. Nelle more del conseguimento della configurazione definitiva delle aree mercatali di cui all'art. 5, gli agricoltori che occupano posteggi che dovranno essere rilocalizzati possono modificare la tipologia dei generi venduto solo se la modifica rende coerente l'attività con la tipologia della zona in cui verrà rilocalizzato il posteggio; la tipologia è indicata nell'art. 5.

Art. 9 – Assegnazione dei posteggi per esposizione di autoveicoli

1. L' area individuata nella tav. 4 in Via Bealera Nuova e P.zza IV Novembre per l'esposizione di autoveicoli è utilizzata in base ad autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, a seguito di domanda dell'interessato munita di marca da bollo in corso legale.

2. L'autorizzazione ha validità annuale (con riferimento all'anno solare) ed è rilasciata dal responsabile del servizio secondo l'ordine di anzianità della presenza sul mercato nei limiti della capienza delle aree individuate nelle tavole allegate.

3. Le aree di cui al comma 1 sono utilizzabili esclusivamente per l'esposizione di autoveicoli.

[sali ad inizio pagina](#)

Art. 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta)

1. I posteggi che non sono occupati dall'operatore autorizzato entro l'ora stabilita e quelli eventuali che fossero liberi e non ancora assegnati sono considerati disponibili per assegnazione giornaliera (spunta) a soggetti legittimati al commercio su area pubblica presenti sul mercato.

2. I titolari di posteggio che pervengono sul mercato all'orario previsto per la spunta non possono più accedere all'area mercatale, salvo che il loro posteggio non venga richiesto per assegnazione giornaliera. terminate le operazioni di spunta non è più consentito l'accesso all'area mercatale ad alcun operatore.
3. L'assegnazione giornaliera avviene seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. Più alto numero di presenze sul mercato; si considera "presenza" anche il caso in cui l'operatore sia presente all'orario della spunta pur se non ha potuto acquisire un'assegnazione giornaliera;
 - b. Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risulta dal registro delle imprese;
 - c. Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
4. Gli agenti della Polizia Municipale provvedono alla registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta. Si considera come presenza il fatto che l'operatore si sia presentato all'ora della spunta agli agenti incaricati fornito delle attrezzature necessarie alla vendita, anche se non ha potuto beneficiare di assegnazione giornaliera a seguito dell'effettiva impossibilità, accertata dagli agenti, di occupare il posteggio; **per contro la presenza non viene conteggiata nel caso in cui l'operatore non accetti il posteggio assegnatogli.**
5. La graduatoria di cui al comma precedente sono aggiornate all'inizio di ogni mese e non è richiesta la presentazione di istanza per l'inserimento in graduatoria. Sono compilate graduatorie distinte per ogni mercato.
6. L'assegnazione giornaliera deve rispettare le suddivisioni merceologiche descritte negli articoli 4 e 5.
7. Il titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica a posto fisso può partecipare alle assegnazioni giornaliere di posteggio, anche se titolare di concessione a posto fisso, con un limite massimo complessivo di tre posteggi, compreso quelli con concessione decennale. Non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione giornaliera, l'autorizzazione relativa a posteggi già in concessione decennale.
8. Per gli agricoltori si applicano i medesimi criteri di priorità stabiliti per le loro concessioni decennali, con l'aggiunta, a parità di altre condizioni, del minor numero di presenze.
9. L'assegnazione giornaliera non comporta una preventiva domanda.
10. Le presenze continuano a computarsi da quando sono documentabili, senza soluzione di continuità; le presenze si azzerano quando l'operatore acquisisca un posto fisso sul mercato.

Art. 11 – Assegnazione dei posteggi per miglitoria

a. Miglitorie che comportano rilocalizzazione

1. Prima di procedere all'emanazione del bando per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio, si dà corso alle istanze di miglitoria che comportino rilocalizzazione dell'operatore pervenute entro il 11.04.2001. Dopo l'emanazione del primo bando, qualora vi fosse ancora la disponibilità di posteggi sull'area mercatale, si dà corso alle istanze di miglitoria che comportino la ricollocazione dell'operatore, pervenute nell'arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo. Il procedimento si conclude entro la data fissata per la pubblicazione del bando successivo e comunque, in caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza; decorsi i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.

2. Le istanze di miglioria che comportino rilocalizzazione vengono evase rispettando, se possibile, l'omogeneità tra la tipologia merceologica trattata e quella che era pertinente al posteggio che si intende utilizzare; vincolo inderogabile è costituito dalla coerenza con la connotazione tipologica della zona di destinazione come descritta negli articoli 4 e 5.

3. Nel caso di domande concorrenti si seguono nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- Maggiore anzianità di presenza sul mercato risultante dalla concessione;
- Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;
- Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

4. E' consentito ai soggetti titolari di concessione, lo scambio consensuale del posteggio, previa presentazione di domanda. Lo scambio consensuale deve rispettare la coerenza con la connotazione tipologica delle aree mercatali definita negli articoli 4 e 5 e, non deve comportare peggioramenti nelle condizioni di traffico pedonale e veicolare e non deve determinare ostacoli all'attività di altri operatori del mercato.

5. Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita ha diritto, se possibile, ad ottenere un posteggio di ampiezza sufficiente a condizione che sia rispettata la connotazione tipologica della zona in cui il posteggio dovrebbe essere ubicato a norma degli articoli 3 e 4 e che il nuovo posteggio sia compatibile con l'organizzazione generale del mercato e con i flussi veicolari e pedonali. Non è ammessa la collocazione di questo tipo di posteggi in zone delle quali si è prevista l'eliminazione di posteggi nel passaggio dalla configurazione attuale (art. 4) a quella definitiva (art. 5) dell'area mercatale. b.

Migliorie che comportano modifiche delle tipologie merceologiche trattate dall'operatore

1. Le migliorie in argomento, nel caso di autorizzazioni di tipo A, sono consentite solo se rispettano la connotazione tipologica della zona in cui è ubicato il posteggio definita dagli articoli 4 e 5. L'operatore interessato deve presentare domanda di miglioria, che viene esaminata entro 120 giorni dal suo ricevimento; decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.

2. Le migliorie in argomento, nel caso di autorizzazioni di tipo B, sono soggette a comunicazione al Comune di residenza, attestante – qualora si tratti di settore alimentare – il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98. La vendita può essere iniziata a comunicazione avvenuta, comprovata dal timbro o dall'avviso postale di avvenuta ricezione da parte del Comune. c.

Migliorie che comportano aumenti o modifiche della dimensione del posteggio

1. Le migliorie in argomento sono consentite solo se non determinano peggioramenti nelle condizioni di traffico pedonale e veicolare, se non comportano ostacoli all'attività di altri operatori del mercato, se non interferiscono con la percezione dei lineamenti e delle possibilità di fruizione dei beni di interesse culturale ed ambientale.

2. L'operatore interessato deve presentare domanda di miglioria, che viene esaminata entro 120 giorni dal suo ricevimento; decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta. d.

Disposizione transitoria

1. Nel tempo che intercorre tra la configurazione attuale dei mercati descritta nell'art. 4 e nelle tav. 1-2-3 e quella definitiva descritta nell'art. 5 e nella tav. 4-5-6, agli operatori che agiscono in posteggi che dovranno essere rilocalizzati non è concesso alcun tipo di miglioria e non è consentito lo scambio consensuale di cui al comma 4 precedente. Le eventuali domande di miglioria presentate da questi operatori sono da intendersi respinti, in deroga a quanto detto nei

commi precedenti a proposito di automatico accoglimento di istanze se non seguite, nei termini stabiliti, da provvedimento di diniego.

[sali ad inizio pagina](#)

Art. 12 – Subingressi

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, inoltra al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 e dagli estremi dell'atto o dell'evento, allegandovi l'autorizzazione originale.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti ex art. 5 D. Lgs. 114/98.
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purchè sia in possesso dei requisiti ex art. 5 D. Lgs. 114/98.
4. In caso di cessazione della gestione, entro i quattro mesi successivi, il titolo è reinnestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
5. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
6. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società.
7. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.
8. Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
9. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 nonché degli estremi dell'atto o dell'evento, allegandovi l'originale dell'autorizzazione.
10. Fino alla reintestazione del titolo da parte del Comune di residenza del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
11. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo dà comunicazione al secondo dell'avvenuta reintestazione per gli adempimenti conseguenti.
12. Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto compatibili, tutte le

disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A.

Art. 13–Sostituzione del titolare dell’autorizzazione

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell’attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione che, durante l’attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell’autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell’attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all’operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionale, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell’attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e devono, inoltre, essere muniti di dichiarazione del titolare comprovante la delega alla sostituzione; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.

2. Il familiare coadiutore o il dipendente deve essere munito di apposita dichiarazione attestante il suo status rispetto al titolare; il Comune si riserva di controllare la veridicità della dichiarazione presso gli uffici competenti.

3. La sostituzione dell’operatore con soggetti diversi da familiari coadiutori o da dipendenti può avvenire, come indicato nel comma 1, a fronte di casi eccezionali ed a titolo temporaneo. Per casi eccezionali si intendono:

- Malattia, con esclusivo riferimento all’immediatezza dell’insorgere della stessa ed alla sua fase acuta; non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato;
- Incidente, nell’immediatezza del suo verificarsi;
- Gravi ed improvvisi motivi familiari che impediscano temporaneamente la partecipazione al mercato al titolare dell’autorizzazione.

La durata della sostituzione di cui al presente comma è strettamente correlata al verificarsi dell’emergenza.

4. Le disposizioni relative alla sostituzione si applicano a qualunque forma di esercizio dell’attività, quindi anche all’occupazione di posteggi a titolo precario (spunta), al commercio in forma itinerante, alla partecipazione a fiere o ad altre manifestazioni. Le medesime disposizioni si applicano anche agli agricoltori.

[sali ad inizio pagina](#)

Art. 14 – Registrazione delle presenze e delle assenze; casi di decadenza della concessione e di sospensione dell’attività

1. Gli agenti della Polizia Municipale, prima di procedere alle operazioni di assegnazione giornaliera, provvedono alla rilevazione delle presenze e delle assenze, che vengono annotate in un apposito registro con la specificazione delle cause che hanno determinato l’eventuale assenza; il registro è conservato – a disposizione del pubblico – presso gli uffici della Polizia municipale.

2. A partire dalla diciottesima assenza, fatti salvi i casi di assenze giustificate di cui al successivo comma 3, la concessione di posteggio decade; l’assenza cui si fa riferimento è quella addebitabile al titolare di concessione che non acceda al mercato entro l’orario stabilito anche se – pur a fronte di ritardo – ha potuto beneficiare di assegnazione giornaliera.

3. Si considerano assenze giustificate e tali da non influire sulla decadenza della concessione quelle derivanti da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie. E’ consentita inoltre un’assenza massima di un anno dal posteggio a fronte di casi eccezionali e debitamente comprovati da cui derivino gravi motivi che impediscano l’esercizio dell’attività commerciale senza con ciò incidere sulla decadenza della concessione; nel caso di agricoltori rientrano tra i

casi eccezionali di cui trattasi la mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli o di calamità meteorologiche.

4. Qualora il titolare di concessione di posteggio lasci il mercato prima dell'ora stabilita dall'art. 16 – comma 5 senza una motivata e grave ragione, perde il diritto alla registrazione della presenza e la conseguente assenza viene conteggiata ai fini della decadenza della concessione.

5. In casi di particolare gravità delle infrazioni alle norme che regolano l'attività commerciale su area pubblica o di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni solari. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno, anche se l'interessato ha provveduto al pagamento dell'eventuale sanzione. Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del cambio di residenza al Comune di nuova residenza entro 60 giorni dall'evento comporta, per i titolari di autorizzazione di tipo B, la sospensione di cui trattasi.

6. Per le autorizzazioni stagionali, le assenze ai fini della decadenza della concessione sono conteggiate in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero anno; per stagione si intende un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

Art. 15 – Ferie

1. L'operatore commerciale ha diritto ad un numero di giorni di ferie non superiore a 30 nell'arco dell'anno solare; non è consentito il cumulo nell'anno successivo di giorni di ferie non utilizzati nell'anno precedente.

2. Trattandosi di mercati che si svolgono con cadenza settimanale l'assenza per ferie in un giorno di mercato corrisponde a 7 giorni ai fini del calcolo del massimo di cui al comma precedente, fatti salvi casi eccezionali e debitamente comprovati la cui motivazione sia accertata ed assentita dal responsabile del competente servizio comunale.

3. L'operatore interessato a fruire di un periodo di ferie deve inoltrare domanda al Comune con la specificazione del periodo richiesto, per garantire un regolare servizio al consumatore.

Art. 16 – Giorno ed orario del mercato; modalità di accesso degli operatori

1. I mercati settimanali hanno luogo il lunedì, giovedì e sabato; l'orario di inizio della vendita è compreso tra le ore 7.30 e le ore 8 ed il termine è fissato alle ore 13.30.

2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce, è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato a partire dalle ore 6.00.

3. Il posto deve essere lasciato libero e sgombero da rifiuti entro le ore 14.

4. I posti non occupati entro le ore 7.30 sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera.

5. Gli operatori con posteggio in concessione o con assegnazione giornaliera sono obbligati a permanere sul mercato almeno fino alle ore 12.30, pena il non conteggio della presenza, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie.

6. Il giorno del mercato del giovedì subisce variazione se coincide con le festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° novembre, 25 dicembre. In tale caso il mercato viene posticipato al venerdì successivo.

7. Eventuali deroghe agli orari come sopra indicati potranno essere stabilite dal Comune sentito il parere dei rappresentanti degli operatori.

8. I banchi, gli automezzi adibiti alla vendita e le attrezzature devono essere collocati come indicato nelle tav. 1-2-3 (conformazione transitoria dei mercati) e nelle tav. 4-5-6 (conformazione finale dei mercati); lo spazio occupato non può superare quello indicato nell'atto di concessione del posteggio.

9. Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono sostare nell'area del mercato esclusivamente nel posteggio assegnato, **quando previsto**, purchè non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio. In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati in zone adibite a parcheggio esterne alle aree mercatali.

10. Nel giorno e nell'orario di mercato – esteso agli orari di preventiva occupazione dello spazio pubblico di cui al comma 2 e di successiva liberazione del posteggio di cui al comma 3 – è vietata la circolazione dei veicoli nelle strade e nelle piazze interessate dal mercato ad eccezione degli automezzi di polizia, di soccorso e di emergenza. Nel medesimo giorno e nello stesso orario è vietata la sosta di autoveicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita e nei posteggi non occupati dai concessionari anche se si tratta di spazi normalmente utilizzati per la sosta di veicoli.

11. Nel caso in cui si verifica una copiosa nevicata nelle 48 ore antecedenti l'effettuazione dei mercati, non può essere garantito, per motivi logistici, lo sgombero della neve nelle aree mercatali.

[sali ad inizio pagina](#)

Art. 17 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98) è svolto dagli operatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, se persona fisica, o di sede legale, se persona giuridica. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Può essere svolto anche dai produttori agricoli in base all'art. 4 del D. Lgs. 228/01 trascorsi 30 gg. dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività al Comune ove ha sede l'azienda.

2. Il commercio in forma itinerante deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e può essere esercitato in tutto il territorio comunale, purchè non si determinino ostacoli alla circolazione veicolare e pedonale, con esclusione delle seguenti zone:

- Aree in cui sussista il divieto di sosta ai sensi del Codice della Strada;
- In tutto il centro storico il giovedì nelle ore in cui si svolge il mercato;
- Nel raggio di 500 mt. dalla zona e nelle ore in cui si svolge il mercato del lunedì.

3. Il commercio in forma itinerante non può essere esercitato in orari diversi da quelli di apertura degli esercizi commerciali ed è vietato nelle aree mercatali nell'orario del mercato settimanale. Per orario di mercato si intende l'arco di tempo compreso tra l'ora in cui gli operatori possono occupare i posteggi e l'ora in cui devono lasciarli liberi.

4. Qualora il commercio in forma itinerante avvenga in frazioni o nuclei privi di negozi, l'orario in cui può essere esercitato – ai sensi del comma 3 precedente – è quello di apertura dei negozi del capoluogo. Se invece la frazione o il nucleo sono dotati di negozi, si fa riferimento al loro orario di apertura.

5. L'eventuale uso di altoparlanti non deve creare disturbo.

6. E' fatta salva la possibilità del Comune di limitare temporaneamente l'esercizio del commercio ambulante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

NOTE DA INSERIRE:

PREVEDERE CHE IL MERCATO PREVISTO NEL GIORNO DELLA FIERA FREDDA, QUALORA COINCIDENTE CON IL GIOVEDÌ SIA FATTO SLITTARE ALLA DOMENICA (PRECEDETE O SUCCESSIVA)

GESTIRE LA FIERA DI SAN GIORGIO AL GIOVEDÌ INDIVIDUANDO UNA AREA EXTRA MERCATO ED UN ORARIO ANALOGO A QUELLO DEL MERCATO.

Art. 18 – Mercati con cadenza superiore alla mensile; giorni ed orari, modalita' di accesso degli operatori.

1. Ai sensi della D.G.R. 32/01 (Tit. III, Capo I, punto I) vengono reistituite le manifestazioni a cadenza ultramensile “fiere-mercato” sotto indicate nelle seguenti giornate:
 - **FIERA DI S. GIORGIO:** Giovedì della settimana in cui cade la ricorrenza di San Giorgio;
 - **FIERA FREDDA:** 5 dicembre, viene spostata al lunedì successivo nel caso cada di domenica.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce, è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato a partire dalle ore 06,00.
3. L'orario di inizio della vendita è compreso tra le ore 7,30 e le ore 8 ed il termine è fissato per le ore 17,00 per la Fiera di S. Giorgio e per le ore 18,00 per la Fiera Fredda.
4. Il posto deve essere lasciato libero e sgombero da rifiuti entro le ore 18,00 per la Fiera di S. Giorgio e per le ore 19,30 per la Fiera Fredda.
5. Gli operatori con posteggio in concessione o con assegnazione giornaliera sono obbligati a permanere sul mercato almeno fino alle ore 16,00 per la Fiera di S. Giorgio e almeno fino alle ore 17,00 per la Fiera Fredda, pena il non conteggio della presenza, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie.
6. Eventuali deroghe agli orari come sopra indicati potranno essere stabilite dal Comune sentito il parere dei rappresentanti degli operatori.
7. I banchi, gli automezzi adibiti alla vendita e le attrezzature devono essere collocati come indicato nelle tav. 7-8 (configurazione fiere); lo spazio occupato non può superare quello indicato nell'atto di concessione o assegnazione del posteggio.
8. Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono sostare nell'area del mercato esclusivamente nel posteggio assegnato, **quando previsto**, purchè non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio. In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati in zone adibite a parcheggio esterne alle aree mercatali.
9. Nel giorno e nell'orario delle fiere – esteso agli orari di preventiva occupazione dello spazio pubblico e di successiva liberazione del posteggio è vietata la circolazione dei veicoli nelle strade e nelle piazze interessate dal mercato ad eccezione degli automezzi di polizia, di soccorso e di emergenza. Nel medesimo giorno e nello stesso orario è vietata la sosta di autoveicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita e nei posteggi non occupati dai concessionari anche se si tratta di spazi normalmente utilizzati per la sosta di veicoli.
10. Nel caso in cui si verifica una copiosa nevicata nelle 48 ore antecedenti l'effettuazione dei mercati, non può essere garantito, per motivi logistici, lo sgombero della neve nelle aree mercatali.

FIERA DI SAN GIORGIO: L'area utilizzabile è normalmente articolata in un totale di 220 posteggi, ubicati come segue nell'area n. 4 (la posizione è indicata nella tav.7);

FIERA FREDDA: L'area utilizzabile è normalmente articolata in un totale di 447 posteggi, ubicati come segue nell'area n. 5 (la posizione è indicata nella tav. 8).

Le aree sopraindicate potranno essere occupate sulla base di concessione di posteggio, con validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D. Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale.

Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni in oggetto, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 c. 6 del D. Lgs. 114/98, dovranno far pervenire al Comune di Borgo San Dalmazzo – Comando Polizia Municipale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della data fissata istanza di concessione di posteggio valida per il giorno di manifestazione (non saranno accettate domande cumulative, incomplete, non prodotte su carta legale), indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare, la merceologia trattata, la data di iscrizione al registro imprese.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi ai commercianti ammessi alla manifestazione verrà stilata graduatoria, che verrà affissa all'albo pretorio, definita seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze cumulate dall'operatore nella manifestazione;
- Maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
- Priorità cronologica di presentazione.

I commercianti in oggetto verranno avvisati tramite lettera del posteggio loro assegnatogli. Le istanze pervenute in ritardo (meno di 60 giorni dalla manifestazione) avranno titolo di priorità sugli "spuntisti", facendo riferimento ad apposita graduatoria stilata ed affissa all'albo pretorio il giorno prima della manifestazione.

Le domande pervenute lo stesso giorno della manifestazione non verranno tenute in considerazione.

[sali ad inizio pagina](#)

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

AREA N. 4

UBICAZIONE:	CENTRO STORICO
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIOVEDI'
PERIODO:	APRILE
ORARIO:	07.00/19.00
NUMERO TOT. POSTEGGI	220

AREA N. 4 ELENCO POSTEGGI

VIA / PIAZZA	NUMERO POSTEGGI
VIA ROMA	19
P.ZZA LIBERAZIONE	9
P.ZZA MARTIRI	14
VIA GARIBALDI	43

VIA MARCONI	31
VIA DOGLIANI	9
VIA OSPEDALE	16
VIA V.VENETO	48
VIA DON GHIBAUDO	8
VIA BEALERA NUOVA	8
VIA BORGA	3
P.ZZA GRANDIS	12

AREA N. 5

UBICAZIONE:	CENTRO CITTADINO
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	05 DICEMBRE
ORARIO:	07.00/19.00
NUMERO TOT. POSTEGGI	447

[sali ad inizio pagina](#)

AREA N. 5 ELENCO POSTEGGI

VIA / PIAZZA	NUMERO POSTEGGI
VIA ROMA	36
P.ZZA LIBERAZIONE	9
P.ZZA MARTIRI	14
VIA GARIBALDI	43
VIA MARCONI	31
VIA DOGLIANI	9
VIA OSPEDALE	16
VIA DON GHIBAUDO	8
VIA V.VENETO	48
VIA BOVES	19
VIA LOVERA	56
VIA MADONNA DEL CAMPO	17
L.GO ARGENTERA	31
C.SO BARALE	62
VIA GIOVANNI XXIII	12
VIA CANDELA	6

Art. 19 – Obblighi degli operatori

1. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione; non è consentito, in alcun caso, esercitare l'attività con copia fotostatica dell'autorizzazione.
2. I titolari di concessione di posteggio devono occupare esclusivamente lo spazio previsto nella concessione; le tende ed attrezzature simili non devono eccedere – in proiezione verticale – lo spazio pertinente ad ogni posteggio. In ogni caso la presentazione delle merci non deve intralciare il passaggio del pubblico.
3. Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme igieniche, quando inerenti la loro attività, ed alla rigorosa pulizia dei banchi e delle attrezzature. I rifiuti assimilabili a quelli urbani devono essere depositati negli appositi contenitori, ove esistano, o asportati al termine del mercato; i rifiuti non assimilabili a quelli urbani devono essere allontanati dal mercato a cura dell'operatore.
4. E' vietata la vendita di generi alimentari non idonei al consumo non conformi alle leggi sanitarie; è altresì vietata la vendita di generi non conformi all'autorizzazione o non coerenti con la tipologia merceologica della zona in cui è collocato il posteggio descritta negli articoli 4 e 5. In entrambi i casi le merci sono confiscate. Si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano nel posto di vendita.
5. I cartellini o il listino dei prezzi ed ogni altra informazione devono essere chiari, leggibili e con inequivocabili riferimenti alle quantità e qualità dei prodotti.
6. Gli operatori non devono danneggiare, deteriorare, sporcare il suolo, gli edifici e le attrezzature urbane e sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.
7. L'allacciamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla fognatura comporta una preventiva autorizzazione da parte degli organi di vigilanza; il costo dell'allacciamento e del consumo sono a carico dell'operatore.
8. Nell'espletamento dell'attività è vietato l'uso di mezzi di amplificazione vocale o di diffusione di suoni che siano fastidiosi per l'utenza e per i residenti.
9. L'amministrazione comunale non è responsabile di furti e danneggiamenti che si verificano durante l'esercizio dell'attività commerciale.
10. La mancata osservanza del presente regolamento e delle disposizioni che regolano l'attività commerciale su area pubblica è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 20 – Organi di vigilanza e di controllo

1. La vigilanza ed il controllo del commercio su area pubblica spetta agli agenti della Polizia Municipale, il cui Comandante è responsabile dei procedimenti di competenza comunale.
2. Ulteriori attività di vigilanza e di controllo sono svolte da altri organi di polizia e dall'autorità sanitaria.
3. Nel caso in cui i titolari di concessione di posteggio lo ritengano opportuno, possono nominare una commissione di mercato con il compito di collaborare con gli organi di vigilanza e di controllo ai sensi del Decreto Giunta Regionale 02 aprile 2001, n. 32-2642.

Art. 21 - Sanzioni

In caso di accertata violazione del presente regolamento e delle norme in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni di cui agli artt. 22 e 29 del D. Lgs. 114/98 e successivi provvedimenti e il Regolamento Comunale per le applicazioni delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti e ordinanze.

Art. 22 - Competenze

Le modifiche delle dimensioni e/o posizioni dei posteggi conseguenti all'accoglimento di domande di miglioria o per altre esigenze, comportanti modifiche alle tabelle allegate al presente Regolamento sono apportate con determinazione del Responsabile del Servizio competente.